

TRIBUNALE DI CATANZARO
PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67
D.LGS 14/2019

PER: [REDACTED]

[REDACTED], rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Concetta Nunnari (C.F. NNNCCT67S43C352N Fax 0961794419 – pec avv.concetta.nunnari@pec.it) e dall'avv. Grazia Scarfone, con studio in Catanzaro, Viale Crotone 166 – 88100 Catanzaro (Pec: grazia.scarfone@avvocaticatanzaro.legalmail.it - Tel/Fax 0961.737735- Cell. 333.608.60.30 – C.F. SCRGRZ77R41C352M), che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al presente atto, con l'ausilio del dott. Giuseppe Lacava nominato quale gestore della crisi da sovraindebitamento dall'OCC di presso l'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Catanzaro

PREMESSO

Il sig. [REDACTED] in sede di conferimento di incarico ai difensori di fiducia ha dichiarato:

1. di versare in una situazione di sovraindebitamento, così come definita all'art. 2, co. 1, lett c) del C.C.I.I. e per lo stesso non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 69 del citato codice;
2. di non essere soggetto alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo IV – Capo II CCII;
3. di avere fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, esattamente nel corso del 2019 ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento Legge 3/2012, dichiarata inammissibile con provvedimento del 10 ottobre 2020, non ottenendo alcun beneficio di esdebitazione. Rispetto a quest'ultima, è intervenuta la separazione personale dalla coniuge, che ha ridotto le capacità economiche dell'odierno istante.
4. di non avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
5. che si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che, di fatto, non ha allo Stesso reso possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
6. pertanto ha predisposto la presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII;
7. la composizione dei debiti, alla data di presentazione del ricorso è indicata nella presente proposta e precisata dai creditori, con i relativi importi e le motivazioni del debito;
8. ai fini dell'attuabilità del presente piano, è prevista la messa a disposizione dei propri redditi derivanti da lavoro dipendente;

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia la proposta di piano sarà depositata presso il tribunale di Catanzaro, nel cui circondario risiede il debitore.

Unitamente alla proposta di piano sono depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, l'elenco di tutti i beni del debitore e l'autocertificazione in merito agli atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Alla proposta di piano del consumatore sarà allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi.

L'organismo di composizione della crisi ha comunicato gli esiti della circolarizzazione dei crediti/debiti, compresi quelli tributari, opportunamente inseriti nella proposta.

Qualora il Tribunale ritenga necessario che siano apportate modifiche e/o integrazioni alla proposta, si chiede sin d'ora di concedere allo scopo il termine ex art. 9 co 3-ter della legge 3/2012.

1. Le Cause dell'indebitamento e la volontà del debitore ad assumere le obbligazioni.

L'esame della documentazione acquisita, nonché le ulteriori informazioni fornite dal ricorrente, hanno permesso di circoscrivere cause e condizioni dell'indebitamento.

Per poter comprendere la difficile situazione finanziaria in cui versa quest'ultimo è necessario fare un breve *excursus*.

L'attuale situazione di sovraindebitamento è legata a vicissitudini di carattere personale e familiare.

Infatti, il Signor [REDACTED], in data 19.05.2011 ha acceso un Mutuo ipotecario per l'acquisto della casa familiare: Nel tempo l'immobile ha necessitato di ulteriori interventi di ristrutturazione determinando la necessità di accedere ad altro credito.

Per le obbligazioni assunte e per far fronte alle necessità della famiglia il ricorrente ha sempre potuto contare sull'aiuto economico dei genitori, consentendo quindi di poter adempiere puntualmente alle scadenze.

Detta situazione migliora quando la propria moglie avvia l'attività di pulizie nei primi mesi del 2015.

Tuttavia alla fine dell'anno 2016, però, la situazione economica inizia a complicarsi.

La moglie è costretta alla chiusura dell'attività imprenditoriale, con conseguente perdita dei guadagni che ne provenivano.

Conseguentemente, venuto meno l'aiuto dei genitori prima, la partecipazione economica della moglie dopo, tutte le obbligazioni in precedenza contratte derivanti dal mutuo e dai prestiti sono ricaduti unicamente sullo stipendio dell'istante.

Ad aggravare ulteriormente la situazione economica del sig. [REDACTED] interviene la crisi familiare di coppia, quando nell'anno 2020, nel pieno periodo COVID, la moglie manifesta la irreversibile volontà di separarsi.

Dopo accesi litigi, nell'ottica del superiore interesse dei figli minori, il ricorrente giunge ad una separazione consensuale, richiesta da entrambi i coniugi nel corso del 2022 (come da ricorso allegato).

Inevitabilmente la separazione ha comportato per l'istante ulteriore aggravio di spese consistente nel mantenimento di € 800,00 per i figli, la corresponsione della metà del canone di affitto dell'immobile adibito a casa familiare in ragione di € 250,00.

Queste circostanze hanno portato negli anni ad una situazione di sovraindebitamento che non ha consentito e, non consente ancora oggi, all'istante di adempiere regolarmente a tutti i propri impegni.

2. Resoconto del ricorrente.

Il sig. [REDACTED], nell'unico immobile di sua proprietà, adibito ad abitazione su cui grava il mutuo ipotecario n. 3822850 di € 115.000,00 con saldo a debito pari ad **Euro 109.020,34**.

3. Indicazioni di pregiudizievoli / giudizi e/o esecuzioni in corso.

Alla data di presentazione del piano risulta sulla busta paga:

- 1) una trattenuta per effetto della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, azionato da IFIS NPL, cessionaria della cedente Banca Montepaschi di Siena, relativo al mancato pagamento delle rate di cui al prestito personale n. 4678781 per € 334,00;
- 2) una cessione del quinto per effetto del prestito personale n. 458396 ottenuto da Towers CQ srl, per € 300,00;
- 3) una trattenuta per effetto del prestito personale n. 6018791 ottenuto da Intesa San Paolo, per € 201,16;
- 4) Risulta altresì iscritto in data 09/06/2017 provvedimento di fermo amministrativo sull'autovettura KIA Sportage tg. DN572KL, dal creditore Agenzia delle Entrate Riscossione.

4. Attuale condizione reddituale e necessità finanziarie del ricorrente.

Con la seguente proposta, il consumatore auspica il recupero delle risorse necessarie ad affrontare un progetto di vita dignitosa, modificando la composizione della sua attuale posizione debitoria.

Il debitore prevede la possibilità di stralciare una quota parte del proprio debito per poter immaginare una vita serena, con il c.d. "*minimo vitale*", cioè la capacità economica tale da poter condurre un'esistenza dignitosa sperando di garantire ai figli minori una stabilità ed una serenità nonostante la separazione familiare.

L'esame della documentazione ottenuta, nonché le ulteriori informazioni acquisite dall'istante, hanno permesso di circoscrivere ed individuare l'attuale condizione reddituale,

nonché le necessità finanziarie dello stesso.

4.1. Composizione del nucleo familiare.

Il Coniuge, separato, vive da solo.

Tuttavia i figli, in regime di affido condiviso, abitano la casa paterna secondo il calendario diritto di visita e pernottato riportato in ricorso.

4.2. Elenco delle spese correnti necessarie al nucleo familiare.

Il proponente dichiara che le spese mensili ricorrenti e necessarie per il sostentamento suo, della casa e della sua famiglia ancorchè separato ammontano ad euro 1.400,00 mensili; ritenendo di poter soddisfare le predette esigenze con tale importo, comprendendo segnatamente quanto segue:

Spese mensili	Importi
Alimenti e bevande, prodotti pulizia casa	90,00
Igiene personale	10,00
Carburante bolli assicurazione auto	100,00
Energia elettrica e gas	150,00
Canone di locazione casa familiare assegnata in separazione nella misura del 50%	250,00
Spese mantenimento come da sentenza	800,00
Totale	1.400,00
	0

4.3 Dichiarazione dei redditi.

A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, si rappresenta che il proponente vive solo con il proprio reddito da lavoro dipendente.

Il reddito mensile del ricorrente è oramai consolidato da svariati decenni.

La situazione reddituale allo stato attuale, come risulta dalle buste paga è la seguente:

➤ [REDACTED], assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero dell'Interno, stipendio mensile medio ammontante ad Euro 2.100,00.

Sullo stipendio gravano le trattenute di cui alla narrativa che precede ammontanti a complessivi € 835,16 a cui si devono aggiungere il mutuo per € 380,00 mensili, il mantenimento e il canone di locazione della casa familiare per totali € 1.050,00 come da omologa di separazione (€ 800,00 mantenimento + € 250 locazione).

Pertanto lo stipendio netto mensile è allo stato pari ad Euro 214,84 circa.

4.4. Elenco dei beni del debitore - Valore stimato del patrimonio.

I **flussi reddituali** a disposizione del Sig. [REDACTED] sono rappresentati dallo stipendio, rilevato da MOD. 730 e dalle buste paga, pari ad € 2.100,00 circa mensili.

Il patrimonio immobiliare è composto dall'immobile sito in [REDACTED] rep. N. 144.453 stipulato in data 19/05/2011 come prima casa.

Il valore del suddetto immobile si può ragionevolmente ricavare € 50.904,61, sulla base della Perizia di Stima redatta dal Geom. Elio Cosentino;

Il patrimonio mobiliare è composto dai seguenti beni:

- autovettura modello SMART 454 immatricolata in data 18.05.2006;
- autovettura modello KIA JES immatricolata in data 24.04.2008, su cui - come già segnalato - risulta iscritto un fermo amministrativo dal 09.06.2017.

Negli ultimi cinque anni non sono stati compiuti atti di disposizione

5. Il contenuto della proposta di piano per la composizione dei debiti – esame fattibilità del piano del consumatore.

Fermo quanto sopra esposto, si procede ad illustrare le modalità di risoluzione della presente crisi di sovraindebitamento del ricorrente.

Alla luce di tutto quanto sopra, il proponente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, propone, con l'ausilio dei professionisti incaricati, la seguente ipotesi di Piano del Consumatore.

5.1. Ipotesi di base e descrizione della proposta.

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (prededuzione, privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali. Il debitore con il presente piano intende mettere a disposizione del ceto creditorio i proventi derivanti dalla propria attività lavorativa, con esclusione delle sole spese necessarie al proprio minimo dignitoso.

Segnatamente, la presente proposta di piano, al fine di consentire un certo grado di soddisfazione di tutti i creditori, prevede il pagamento in misura parziale di tutti i creditori privilegiati e chirografari.

6. Proposta del piano del consumatore.

Si procede, ora, alla dettagliata e specifica formulazione della proposta in funzione del carico debitorio comunicato dai creditori e ricostruendo gli interessi maturati laddove richiesti e determinati.

Unitamente alla proposta è depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, che comunque si indicano anche nel corpo della proposta stessa, nella tabella riepilogativa seguente:

CREDITORE	GRADO	IMPORTO RESIDUO
DoValue S.p.A.	Privilegiato mutuo ipotecario n. 3822850 su bene personale di originari € 115.000,00 stipulato con Unicredit (cedente ex L. 130/1999)	Euro 109.002,00 ¹

CREDITORE	GRADO	IMPORTO RESIDUO
Agenzia delle Entrate Riscossione	chirografario tasse automobilistiche	Euro 3.737,00

CREDITORE	GRADO	IMPORTO RESIDUO
Intesa San Paolo	chirografario cessione del quinto- prestito personale n. 6018791 di originari € 35.880,00	Euro 14.299,47

CREDITORE	GRADO	IMPORTO RESIDUO
Towers CQ SRL	chirografario cessione del quinto- prestito personale n.458396 di originari € 36.000,00	Euro 5.923,44

CREDITORE	GRADO	IMPORTO RESIDUO
Ifis NPL SPA	chirografario cessione del quinto	Euro 31.436,48

	prestito personale n.4678781 di originari33.695,98 stipulato con Banca Montepaschi cedente ex L. 130/1999)	
--	--	--

CREDITORE	GRADO	IMPORTO RESIDUO
Comune di Catanzaro	chirografario tributi locali	Euro 1.911,54

CREDITORE	GRADO	IMPORTO RESIDUO
Soget S.p.A.	chirografario tributi locali	Euro 335,21

CREDITORE	GRADO	IMPORTO RESIDUO
Crediti professionale ex art. 6 co.1 lett.C. –	privilegiato	Euro 1.990,74

CREDITORE	GRADO	IMPORTO RESIDUO
crediti professionali ex art. 6 c. 1 lett C	prededuzione	Euro 5.972,22

CREDITORE	GRADO	IMPORTO RESIDUO
Occ	Prededuzione spese di Giustizia	Euro 4.165,69

6.1 La meritevolezza

Quanto al merito creditizio si rileva che il debito iniziale, cioè il mutuo ipotecario, venne stipulato nel 2011, con l'aiuto del padre prestando la propria garanzia,

Il nucleo familiare del proponente era costituito da soli due componenti: il medesimo e la moglie, il cui sostentamento si quantificava in circa € 800,00.

All'epoca il reddito dell'istante ammontava ad € 1.700,00, e pertanto, considerato il

necessario per il nucleo familiare è stata ravvisata la corretta valutazione del merito creditizio per far fronte ad una rata di euro 380,00.

Nel 2013 nasce la prima figlia e nel 2014 necessita di accedere al credito per opere di ristrutturazione ed acquisto mobillio, con conseguente sottoscrizione di finanziamento che comporterà un ulteriore impegno mensile di Euro 301,00.

Alla data del 2014 gli impegni mensili del debitore ammontano complessivamente ad Euro 680,00.

Muovendo dalla considerazione che in linea di massima la spesa necessaria per il sostentamento di un nucleo familiare composta da una coppia con un figlio, ammonta a circa 1.000,00, il merito creditizio è stato correttamente valutato sicuramente fino al 2014.

Diversamente si deve opinare con riguardo alle successive erogazioni finanziarie rispettivamente concesse nel 2015 e nel 2017.

Nel 2015, quando necessitano ulteriori entrate per il completamento dei lavori dell'unico immobile, comportando un ulteriore rata di € mensile di Euro 300,00.

Nel 2017, la nascita del secondogenito, un ulteriore prestito ed un'altra uscita di € 334,00.

Le Finanziarie che hanno concesso credito in questi anni avrebbero potuto **agevolmente** apprendere e soprattutto avrebbero dovuto considerare la capacità di restituzione del soggetto finanziato, che già in nel 2015 ed ancora più evidentemente nel 2017 versava in una condizione di chiaro evidente indebitamento

Ciò nonostante, gli istituti finanziatori, in totale spregio ad una condotta diligente e prudente, hanno addirittura concesso a distanza di soli due anni i due distinti finanziamenti.

Non si può quindi ritenere che gli istituti finanziari siano privi di colpevolezza nei riguardi dell'indebitato; contrariamente a quanto stabilito dall'art. 124 bis T.U.B. hanno erogato senza effettivamente verificare il merito creditizio, pur avendone il potere/dovere, semplicemente consultando la competente banca dati. In merito si ravvisa recente giurisprudenza (tra cui i decreti di omologazione di cui ai procedimenti n° 10/2020 e n° 19/2020 del Tribunale di Napoli, settima sezione civile) secondo cui *"Il Tribunale osserva in particolare che un ruolo fondamentale è stato svolto dalle società di finanziamento per quanto atteneva alla valutazione del s.d. merito creditizio ex art. 124 bis TUB per cui è da ritenersi sussistere la meritevolezza, sul presupposto che le banche dati hanno continuato a finanziare il debitore istante, tenuto conto della regola di cui all'art. 124 bis del Testo Unico Bancario, che imponeva alle stesse la verifica del merito creditizio (più precisamente si condivide il precedente del Tribunale di Napoli Nord, secondo cui "la valutazione (in questo caso positiva) del merito creditizio da parte degli istituti di credito sarebbe stata elemento idoneo a rafforzare a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla meritevolezza del debitore)".*

Ed invero, nel caso di specie, gli istituti di credito, nello stipulare i finanziamenti sottoscritti, ben potevano ma soprattutto avrebbero dovuto conoscere lo stato di bisogno in cui

si trovava il richiedente. D'altra parte l'iscrizione in banca dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori, in modo tale che gli istituti di credito possano attingere le informazioni utili a valutare il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario secondo cui "*1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. (...)*".

Alla luce di quanto emerso, si ritiene, che le obbligazioni siano state contratte dal debitore secondo la diligenza richiesta per legge, o quantomeno esclude che siano state contratte con colpa grave o dolo.

Proposta

L'unica fonte di reddito del debitore è rappresentato dallo stipendio mensile di € 2.100,00.

Chiaramente con questa unica fonte di reddito non è riuscito a far fronte alle obbligazioni assunte.

L'esborso mensile per il mutuo e per i finanziamenti (regolarmente trattenuti in busta paga) richiede € 1.215,26, residuando la somma di € 884,74, insufficiente non solo per il proprio sostentamento, ma ancor più gravemente non consente di far fronte all'assegno di mantenimento dei figli minori ed alla metà del canone di locazione della casa familiare.

Il sig. [REDACTED] intende quindi sottoporre ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art.67 e ss, quale modalità di composizione del crisi da sovraindebitamento alla scopo di soddisfare i creditori e conservare l'unico immobile di proprietà che rappresenta la propria dimora e quella dei propri genitori.

La proposta consiste nel pagamento, entro 8 (otto) anni e 10 (dieci) mesi, a partire dal mese successivo a quello di omologa, di tutti i creditori privilegiati e chirografari, con diverse percentuali di soddisfo, e nel rispetto delle cause legittime di prelazione, con la precisazione che qualora si rendessero disponibili, eventuali somme aggiuntive, le stesse saranno devolute alla disponibilità della procedura a beneficio dei creditori.

Conclusivamente il proponendo piano prevede:

- pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione, ovvero il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi, compenso degli Avvocati che assistono l'istante nei limiti di cui all'art. 6 c. 1 lett.c e delle spese di procedura quali pubblicità, redazione ed esecuzione del piano Etc.;

- Il pagamento parziale dei crediti privilegiati, a saldo e stralcio, nel limite del valore stabilito con la perizia del Geom. Elio Cosentino e, per le spese professionali nel limite stabilito all'art. 6 c. 1 lett.c;

- Il pagamento parziale, saldo e stralcio, nella misura del 20% dei debiti chirografari.

Il debitore propone dunque di versare la somma mensile di Euro 700,00, dando precedenza ai debiti in prededuzione, rispetto ai quali sono già stati versati acconti per complessivi € 819,67 oltre iva, per i primi 15 (quindici) mesi.

Detta somma è la massima capacità che l'indebitato potrà offrire, posto che ammontando lo stipendio ad € 2.100,00, detraendo la somma di € 1.400,00 (quota comprensiva di necessario per vivere ed adempimento dell'obbligo di mantenimento dei minori), residua solo una somma di € 700,00.

Il ricorrente, dunque, propone di soddisfare i debiti in prededuzione, secondo le modalità sopraesposte e i creditori chirografari assegnando agli stessi la somma mensile di Euro 700,00, che verranno saldati nei successivi 94 mesi, fino a conclusione del piano, a saldo dei crediti chirografari, fermo restando che qualora dovessero emergere somme aggiuntive le stesse verranno messe a disposizione del presente accordo di ristrutturazione.

La situazione debitoria complessiva (prededuzione, privilegiati e chirografari) evidenziata in tabella riferisce una esposizione debitoria complessiva per totali € **178.773,79** di cui: **€ 10.137,91** in prededuzione, **€ 110.992,74** in privilegio ed **€ 57.643,14** crediti chirografari.

Sulla base dell'ipotesi formulata, nel successivo prospetto, si individuano le percentuali di soddisfacimento dei creditori.

CREDITORE	NATURA			Classe	%	Proposta
	Prededuzione	Chirografo	Privilegio			
OCC	4.165,69 €			1	100%	4.165,69 €
Crediti professionali ex art. 6 co.1 lett c	5.972,22 €			1	75%	5.972,22 €
Do Value spa			109.002,00€	2	47%	50.904,61 €
Crediti professionali ex art.6, co.1 lett c.			1.990,74 €	2	25%	935,65 €
Agenzia Entrate e Risc		3.737,00 €		3	20%	747,40 €
Intesa San paolo		14.299,47€	3.693,00 €	2	20%	2.859,89 €
Towers CQ SRL		5.923,44 €		3	20%	1.184,69 €
Ifis npl spa		31.436,48€		3	20%	6.287,30 €
Soget S.p.A.		335,21€		3	20%	67,04 €
Comune di Catanzaro		1.911,54 €		3	20%	382,31 €

Nel presente piano sono state individuate le seguenti classi:

CLASSE 1 - PREDEDUZIONE

Si tratta dei creditori relativi agli oneri per la predisposizione del presente piano, ai compensi dell'OCC e dei legali della procedura (questi ultimi nella misura del 75%), alle spese della procedura esecutiva, all'onorario del liquidatore, stimato in base al ricavato immobiliare.

CLASSE 2 - CREDITORI PRIVILEGIATI CHE GODONO DI PRIVILEGIO SUSSIDIARIO SUL RICAVATO DELL'IMMOBILIARE

Considerata l'incapienza dei beni della ricorrente, attestata dall'O.C.C. come previsto dall'art. 7, c. 1, secondo periodo, L. 3/2012, i suddetti crediti sono soddisfatti nei limiti dell'ipotizzato ricavato immobiliare.

Classe 3- CREDITORI CHIROGRAFARI E CREDITORI PRIVILEGIATI MOBILIARI DEGRADATI.

La classe accoglie i crediti chirografari e i crediti privilegiati mobiliari ai sensi dell'art. 2754 del c.c. degradati al chirografo. Considerata l'incapienza dei beni della ricorrente, attestata dall'O.C.C. come previsto dall'art. 7, c. 1, secondo periodo, L. 3/2012, tutti i residui crediti sono declassati a chirografo e parzialmente stralciati. Per cui se ne prevede il soddisfacimento parziale.

Per come si evince dalla proposta del piano del consumatore formulata dal debitore sovraindebitato, il debito complessivo pari ad Euro 178.773,79 viene falcidiato ad Euro 73.506,80.

TOTALE FACIDIATO PROPOSTO	10.137,91 € PREDEDUZIONE	11.528,63 € CHIROGRAFARIO	51.840,26 € PRIVILEGIATO
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Si precisa che le spese prededucibili sono considerate al netto degli acconti già corrisposti dal debitore all'OCC.

Il credito relativo ai chirografari sarà aggiornato al momento dell'omologa poiché trattenuti direttamente nella busta paga del Sig. Fabiano.

ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

In merito alla convenienza della proposta di ristrutturazione rispetto all'ex alternativa liquidatoria, oggi liquidazione controllata, occorre fare riferimento alla valutazione dell'attivo in capo al debitore.

Il patrimonio immobiliare è costituito da un solo immobile in cui vive, essendo la propria abitazione. La stima di detto immobile operata dal Geom. Elio Cosentino è pari ad € 50.905,00, inferiore alla somma che il Proponente offre con la presente proposta.

Tuttavia la probabilità di vendita immediata al primo tentativo è inverosimile; piuttosto più concreta è la vendita ad un terzo tentativo. Ciò comporterebbe non solo un calo drastico del valore ma l'aggiunta di spese ulteriori di procedura, con la conseguenza che il ricavato non

sarebbe neppure sufficiente a soddisfare nessuno dei creditori.

Il debitore pur essendo proprietario dell'autovettura SMART 454 immatricolata nell'anno 2006 e dell'autovettura KIA JES immatricolata nell'anno 2008, non può oggettivamente trarre alcun profitto. Detti mezzi risultano essere di scarso valore commerciale e soprattutto difficili da piazzare sul mercato, per via della condizione consunta in cui si trovano.

Sebbene il proponente abbia maturato un TFR fino al 2022, questo non può essere preso in considerazione poiché liquidabile solo alla data di cessazione del rapporto di lavoro; peraltro un eventuale anticipazione potrebbe essere richiesta soltanto per far fronte a spese mediche, sanitarie in genere, terapie o interventi straordinari o solo in particolari evenienze come l'acquisto della prima casa.

Si ritiene, quindi, che i creditori con l'esecuzione del presente piano otterranno un miglior soddisfacimento della propria posizione creditoria rispetto all'ipotesi della liquidazione del patrimonio del debitore che non permetterebbe di soddisfare nessuno degli stessi.

Si rappresenta comunque che vi è interesse del ricorrente a mantenere l'immobile in cui; diversamente dovrebbe reperire altra abitazione con aggravio di canone di locazione, che non potrebbe certamente corrispondere, non avendone la effettiva disponibilità a fronte delle sproporzione tra i redditi e le obbligazioni.

Alla luce di quanto esposto, la presente proposta rappresenta l'unica opportunità di affrontare una debitoria che il consumatore vuole fortemente onorare seppur in quota parte. La crisi finanziaria e sociale è palese e trova nell'accoglimento di quanto proposto dalla Legge 3/2012 e dal successivo CCII l'unica possibilità concreta di affrontare il futuro in chiave costruttiva.

Dunque, il ricorrente si impegna sin da ora a non far ricorso **per 7anni 2 mesi** dalla data di omologa del presente piano a nuove forme di finanziamento di qualunque genere.

** * **

Tutto ciò premesso, Il Sig. [REDACTED] come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Catanzaro, ritenuti ammissibili i documenti allegati alla presente domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore, essendo sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, voglia:

in via preliminare:

disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, **disponendo** altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del

patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento;

in via principale: disporre con decreto che ai sensi dell'art. 70, comma 1 d.lgs. n. 14/2019, il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale del Ministero della Giustizia e che **entro trenta giorni** dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell'O.C.C., ne sia data comunicazione a tutti i creditori, affinché sia loro consentito presentare eventuali osservazioni o istanze e, scaduti i termini di cui al comma 3 dell'art. 70 CCII, ed infine, **omologare** il piano con sentenza, disponendo le modalità di esecuzione dello stesso e la chiusura della procedura all'esito positivo dell'esecuzione del presente piano.

In via subordinata, disporre, in caso di mancata omologa del presente piano, l'esdebitazione del debitore a norma dell'art. 283 CCII con tutti i provvedimenti del caso.

Si producono i seguenti documenti:

1. I documenti messi a disposizione dal debitore Fabiano Francesco;
2. La situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
3. Relazione OCC.

Si riserva la produzione di ulteriore documentazione.

Catanzaro, 25.01.24

Avv. Concetta Nunnari

Con ossequio
Avv. Grazia Scarfone